



REGOLAMENTO

LIBERALIZZAZIONE DELL'USO DELLE AREE DI

ATTERRAGGIO

(AVIO-IDRO-ELISUPERFICI)

Edizione n° 1 del 05/05/2023

INDICE

PARTE PRIMA - NORME GENERALI	5
Articolo 1 Aviosuperficie: definizioni.....	5
Articolo 2 Applicabilità.....	5
Articolo 3 Gestione ed uso delle aviosuperfici.....	5
Articolo 4 Requisiti del Gestore.....	7
Articolo 5 Istituzione	7
Articolo 6 Raccolta dati dei movimenti su aviosuperfici	8
Articolo 7 Attività su aviosuperfici.....	9
Articolo 8 Elisuperfici occasionali.....	9
Articolo 9 Idrosuperfici occasionali.....	10
Articolo 10 Aviosuperfici occasionali.....	11
Articolo 11 Comunicazioni	11
Articolo 12 Limitazioni.....	12
Articolo 13 Attività dell'ENAC.....	13
PARTE SECONDA - ATTIVITA' SU AVIOSUPERFICI CON ELICOTTERI.....	14
Articolo 14 Elisuperfici: caratteristiche tecniche	14
Articolo 15 Elisuperfici in elevazione: requisiti applicabili	14
Articolo 16 Protezione antincendio	15
Articolo 17 Norme per l'uso	15
Articolo 18 Attività di trasporto aereo commerciale con elicotteri	16
Articolo 19 Attività di addestramento al volo con elicotteri.....	16
PARTE TERZA - ATTIVITÀ SU AVIOSUPERFICI (escluse elisuperfici) CON AEROMOBILI ad esclusione degli elicotteri.....	17
Articolo 20 Aviosuperfici terrestri: caratteristiche tecniche	17
Articolo 21 Trasporto aereo commerciale con aeromobili	17
Articolo 22 Attività di addestramento al volo con aeromobili	18
PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI.....	19
Articolo 23 Sanzioni.....	19
Articolo 24 Entrata in vigore.....	19
Articolo 25 Norme transitorie	19
Allegato 1	20
Allegato 2.....	21

PREMESSE

1. L'articolo 690 del Codice della Navigazione dispone che, al recepimento degli annessi alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616 ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si provvede in via amministrativa, per le singole materie, sulla base dei principi generali stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche mediante l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC.
2. L'articolo 701 del Codice della Navigazione riconosce ad ENAC la competenza in materia di sicurezza sulle aviosuperfici. Con il presente regolamento, ENAC individua le modalità attraverso le quali esercita la sorveglianza volta a garantire la sicurezza dei beni (pista, struttura, regolarità della documentazione e segnalazione dei dati).
3. I Regolamenti emanati da ENAC, unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'Aviazione Civile, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione (Cass. 19 agosto 2021, n.23148), in virtù dell'autonomia propria della materia del diritto della navigazione ed in forza della specialità che la governa, sono fonti di diritto di rango secondario che disciplinano la materia aeronautica.
4. L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ha emesso diverse raccomandazioni sollecitando la rimozione delle criticità relative alle aviosuperfici individuate nel corso della sua attività investigativa.

PARTE PRIMA - NORME GENERALI

Articolo 1 Aviosuperficie: definizioni

- 1 Per «elisuperficie» si intende un'aviosuperficie, che non sia un eliporto, destinata all'uso esclusivo degli elicotteri.
- 2 Per «idrosuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo di idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti.
- 3 Per «aviosuperficie in pendenza (AP)» si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, superi il due per cento.
- 4 Per «aviosuperficie non in pendenza (ANP)» si intende una aviosuperficie la cui pendenza, ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa, non ecceda il due per cento.
- 5 Per «elisuperficie in elevazione» si intende una elisuperficie posta su una struttura avente elevazione di tre metri o più rispetto al livello del terreno.

Articolo 2 Applicabilità

- 1 Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle aviosuperfici come definite dall'Articolo 1.
- 2 Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) al personale, ai mezzi ed alle infrastrutture militari, delle Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Dipartimento della Protezione Civile;
 - b) alle aree di decollo e atterraggio dove si svolge servizio medico di emergenza con elicottero (HEMS), disciplinate dal Regolamento ENAC «Infrastrutture a servizio dell'attività HEMS»;
 - c) alle elisuperfici ubicate su piattaforma o natante.
- 3 Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano:
 - a) la gestione e l'uso delle aviosuperfici;
 - b) la sorveglianza dell'ENAC sulle aviosuperfici;
 - c) le caratteristiche fisiche e le dotazioni impiantistiche delle aviosuperfici.

Articolo 3 Gestione ed uso delle aviosuperfici

- 1 L'aviosuperficie è gestita da persona fisica o da soggetto incaricato dal rappresentante legale della persona giuridica, ad eccezione di quelle occasionali definite negli articoli Articolo 8, Articolo 9 e Articolo 10.

- 2 La gestione dell'aviosuperficie è subordinata al consenso, espresso in forma scritta, del proprietario dell'area su cui l'aviosuperficie è ubicata; se l'area è appartenente allo Stato o a Enti pubblici, la gestione è subordinata al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente Autorità amministrativa.
- 3 Il gestore fornisce agli utenti tutte le informazioni necessarie per la conduzione in sicurezza dell'attività, in particolare relative a:
 - a) caratteristiche fisiche (dimensioni, pavimentazione, impianti, equipaggiamenti, distanze dichiarate) attraverso adeguati elaborati grafici evidenziando eventuali non conformità rispetto ai criteri definiti negli articoli Articolo 14 e Articolo 20;
 - b) punto identificativo dell'aviosuperficie espresso in coordinate geografiche espresse nel sistema WGS84;
 - c) localizzazione (altitudine s.l.m., località, indirizzo, orientamento pista e/o direzioni preferenziali di decollo/atterraggio in caso di elisuperfici);
 - d) circuiti di traffico;
 - e) utenza telefonica e contatti per le comunicazioni (indirizzo e-mail, PEC);
 - f) fotografie descrittive, di cui almeno due scattate in prossimità del centro pista, orientate nelle due direzioni (preferenziali) di decollo e atterraggio e/o video illustrativi delle operazioni di decollo e atterraggio;
 - g) mappatura degli ostacoli nell'ambiente circostante come definito nelle parti seconda e terza, aggiornata almeno ogni tre anni;
 - h) modalità con cui è assicurato il dispositivo di primo soccorso e di protezione antincendio, ove questi sono previsti ai sensi del presente Regolamento.
- 4 Il gestore è responsabile della costante rispondenza dell'aviosuperficie alle informazioni messe a disposizione e rese con le modalità di cui all'Articolo 5, oltre al mantenimento in efficienza delle infrastrutture e delle dotazioni impiantistiche installate.
- 5 Ogni variazione rispetto alle informazioni di cui al comma 3 deve essere comunicata e messa a disposizione dal gestore mediante le modalità di cui all'Articolo 5.
- 6 Il pilota, prima dell'uso dell'aviosuperficie, è tenuto ad acquisire dal gestore le informazioni necessarie per la conduzione delle operazioni in sicurezza.
- 7 Il gestore dovrà segnalare all'ENAC, con le modalità da esso prescritte, gli eventi aeronautici come previsto nel "Regolamento (UE) n.376/2014 concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile" e nel "Regolamento (UE) n.2015/1018 che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell'Aviazione Civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del Regolamento (UE) n.376/2014". Fanno eccezione gli eventi occorsi ad apparecchi per volo da diporto o sportivo a cui tale obbligo non si applica.
- 8 Il Gestore, laddove indicato nel presente Regolamento, assicura un sistema di protezione o procedure atte a mantenere libera l'aviosuperficie da persone, animali e cose durante le operazioni di volo.

- 9 L'uso di un'aviosuperficie è subordinato al consenso del gestore ed è limitato ai voli intracomunitari.

Articolo 4 Requisiti del Gestore

- 1 La persona fisica, o il soggetto incaricato dal rappresentante legale della persona giuridica, che gestisce l'aviosuperficie è in possesso:
- a) di un nulla osta rilasciato dal Questore della Provincia di residenza della persona fisica o del soggetto incaricato dal rappresentante legale della persona giuridica, previa valutazione anche della inesistenza di controindicazioni agli effetti dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché della sicurezza dello Stato;
 - b) di un'attestazione di qualificazione rilasciata da ENAC secondo le modalità di cui al seguente comma.
- 2 Per l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione, la persona fisica, o il soggetto incaricato dal rappresentante legale della persona giuridica, dimostra di avere conoscenze e competenze in materia di:
- a) caratteristiche fisiche e dotazione impiantistiche applicabili alle aviosuperfici descritte nelle parti seconda e terza;
 - b) monitoraggio e mantenimento delle condizioni di efficienza delle infrastrutture.
- 3 Le predette conoscenze si intendono acquisite tramite il superamento di un corso di formazione concluso con test di verifica, erogato da ENAC.
- 4 La qualifica di Gestore si intende mantenuta tramite la frequenza del corso di cui al precedente comma, ripetuto almeno ogni tre anni. In assenza del mantenimento la qualifica cessa di avere efficacia.
- 5 La perdita dei requisiti del gestore comporta la sospensione dell'attività sull'infrastruttura, fino al ripristino delle condizioni di cui al comma 1.

Articolo 5 Istituzione

- 1 Il gestore trasmette all'ENAC prima della data di inizio della gestione dell'aviosuperficie la documentazione attestante:
- a) il possesso dei requisiti soggettivi in capo al gestore ai sensi dell'Articolo 4;
 - b) il consenso del proprietario all'utilizzo dell'area;
 - c) le valutazioni sull'impatto acustico dell'aviosuperficie;
 - d) le informazioni da pubblicare ai sensi dell'Articolo 3, comma 3.
- 2 I dati tecnici caratteristici dell'aviosuperficie sono asseverati, tramite apposita dichiarazione, da un tecnico professionista abilitato iscritto ai seguenti albi professionali:
- a) Ordine degli Ingegneri;

- b) Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (settore "architettura");
 - c) Collegio dei Geometri e Geometri Laureati.
- 3 Per la gestione di un'elisuperficie in elevazione, il gestore dichiara:
- a) il possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa urbanistica in materia di edificabilità;
 - b) la conformità dell'elisuperficie alle specifiche disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno in materia di protezione antincendio.
- 4 La dichiarazione asseverata dal tecnico professionista è inoltre trasmessa all'ENAC quando le caratteristiche fisiche, le dotazioni impiantistiche e la configurazione dell'ambiente circostante l'aviosuperficie sono modificate.
- 5 L'attività volativa sull'aviosuperficie inizia dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'ENAC che avviene entro 30 giorni dalla trasmissione di tutta la documentazione di cui al comma 1, previa verifica dell'Ente.
- 6 Le modifiche degli elementi indicati nell'Articolo 3, comma 3 sono comunicate dal gestore all'ENAC.
- 7 Le informazioni ed i dati relativi alle aviosuperfici sono rese pubbliche anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- 8 L'ENAC notifica l'avvenuta istituzione dell'aviosuperficie al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Dipartimento per la Mobilità Sostenibile, al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed alla Questura competente, al Ministero della Difesa – allo Stato Maggiore dell'Aeronautica, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comando Generale Guardia di finanza, all'Agenzia delle Dogane, alla società ENAV nonché alla Regione ed al Comune competenti nel cui territorio sono ubicate le aviosuperfici.

Articolo 6 Raccolta dati dei movimenti su aviosuperfici

- 1 Il pilota richiede al gestore il consenso all'uso dell'aviosuperficie e gli comunica i seguenti dati per ciascun movimento:
- a) nominativo pilota ed eventuale copilota;
 - b) tipo dell'aeromobile;
 - c) marche dell'aeromobile;
 - d) numero di persone a bordo;
 - e) orario di partenza e destinazione;
 - f) orario di arrivo e provenienza;
 - g) tipo del volo.

- 2 Il gestore istituisce un sistema di raccolta dei dati in formato digitale. Tali dati sono conservati dal gestore per almeno cinque anni e, a richiesta, sono resi disponibili alle Autorità di pubblica sicurezza ed all'ENAC.

Articolo 7 Attività su aviosuperfici

- 1 Sulle aviosuperfici sono consentite operazioni aeree commerciali e non commerciali.
- 2 Le aviosuperfici oggetto del presente regolamento corrispondono ai siti operativi utilizzati per atterraggio e decollo, come definiti e regolati dal Regolamento (UE) n. 965/2012 e s.m.i..
- 3 È responsabilità dell'operatore aereo o del pilota la scelta del sito operativo, diverso da un aeroporto, per le operazioni di atterraggio, decollo e/o la movimentazione di carichi esterni, nel rispetto dei regolamenti relativi alle operazioni aeree (Regolamento (UE) n.965/2012: articoli CAT.OP.MPA.105, NCC.OP.100, NCO.OP.100, SPO.OP.100) e delle licenze del personale di volo, in conformità alle eventuali limitazioni e prescrizioni dettate dalle competenti Autorità.
- 4 L'attività di volo sulle aviosuperfici è effettuata a contatto visivo con il terreno, nel rispetto delle regole del volo a vista e, limitatamente agli aeromobili, nelle ore diurne ad eccezione degli elicotteri che operano in elisuperfici dotate di segnalazione luminosa e sistema di guida planata di cui all'Articolo 14, comma 3 lett. d).
- 5 Il pilota è responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente.
- 6 L'operatore aereo o il pilota valuta l'ambiente circostante l'infrastruttura al fine di determinare se la configurazione dello stesso, in termini di ostacoli, consente di effettuare le manovre di decollo e di atterraggio, in condizioni di sicurezza, in relazione alle capacità prestazionali del proprio aeromobile.
- 7 Quando l'attività di volo avviene in montagna o comunque in zone ove non è possibile il contatto radio bilaterale con l'ente di controllo del traffico aereo competente, il pilota sintonizza la radio di bordo sulla frequenza di 130.000 MHz ed effettua periodiche chiamate all'aria, allo scopo di evitare conflitti di traffico. Le comunicazioni sono effettuate in accordo al Regolamento ENAC "Regole dell'Aria Italia".
- 8 L'ENAC revoca, sospende o modifica, in applicazione della normativa vigente, le operazioni sulle aviosuperfici, le certificazioni e le licenze rilasciate agli operatori e piloti sulla base dei pertinenti regolamenti quando è accertata la violazione dei requisiti di cui al presente Regolamento.

Articolo 8 Elisuperfici occasionali

- 1 È un'elisuperficie occasionale qualunque area di dimensioni idonee a permettere, a giudizio del pilota, operazioni occasionali di decollo e atterraggio.
- 2 Al fine di determinare l'adeguatezza della elisuperficie occasionale, il pilota effettua una ricognizione in volo per verificare che:
 - a) la dimensione minima dell'area di decollo e atterraggio è almeno una volta e

mezzo la distanza compresa fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto;

- b) l'andamento plano-altimetrico e le condizioni del fondo sono idonei alla effettuazione delle operazioni di atterraggio, di decollo e delle manovre in superficie;
- c) esiste un sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di atterraggio;
- d) gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio sono tali da essere superati con i margini previsti dalle norme generali, sia in fase di atterraggio che di decollo;
- e) l'area destinata alle operazioni di decollo e atterraggio è libera da persone, animali o oggetti che possono ostacolare le operazioni;
- f) le fasi di decollo e di atterraggio non devono comportare il sorvolo di centri abitati, di agglomerati di case e assembramenti di persone, ad eccezione dei casi di cui al presente articolo, comma 3 lett. b).

3 L'uso di elisuperfici occasionali è consentito nei seguenti casi:

- a) effettuazione di attività di volo occasionale, non superiore a 100 movimenti per anno, in condizioni VFR diurno; l'elisuperficie occasionale è l'area avente raggio di 500 m dal punto individuato dalle coordinate indicate nella prima comunicazione;
- b) interventi di emergenza tra i quali rientrano: il trasporto sanitario d'urgenza e le operazioni di salvataggio, evacuazione, antincendio e soccorso.

4 Il pilota è l'unico responsabile della scelta dell'area e della condotta delle operazioni.

5 L'uso delle elisuperfici occasionali è limitato ai voli con origine e destinazione nel territorio nazionale, senza scali intermedi in territorio di altro Stato.

6 L'uso delle elisuperfici occasionali ubicate su un'area di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario dell'area; se le elisuperfici occasionali sono ubicate su un'area di proprietà dello Stato o di enti pubblici, l'uso è subordinato al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorità amministrativa.

Articolo 9 Idrosuperfici occasionali

1 L'uso delle idrosuperfici occasionali è limitato ai voli con origine e destinazione nel territorio nazionale, senza scali intermedi in territorio di altro Stato.

2 Per l'uso delle idrosuperfici occasionali non sono necessarie la figura del gestore di cui all'Articolo 3, né la segnaletica e l'assistenza antincendio.

3 Il pilota effettua preventivamente le valutazioni sull'adeguatezza dell'idrosuperficie sulla base delle condizioni di cui all'Articolo 8, comma 2 lett. c), d), e), f) tenuto conto

che le dimensioni dell'idrosuperficie devono essere idonee all'effettuazione della corsa di atterraggio e di decollo degli aeromobili di cui è previsto l'impiego.

- 4 L'uso delle idrosuperfici occasionali ubicate su un'area di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario dell'area; se le idrosuperfici occasionali sono ubicate su un'area di proprietà dello Stato o di enti pubblici, l'uso è subordinato al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorità amministrativa.
- 5 Nel caso di idrosuperfici occasionali che sono ubicate in aree aperte al traffico nautico pubblico non sono necessari nulla osta o concessioni d'uso, fermo restando la responsabilità dell'operatore o del pilota ad operare nel rispetto delle regole della navigazione.

Articolo 10 Aviosuperfici occasionali

- 1 È considerata aviosuperficie occasionale un'area che, a giudizio del pilota, consente operazioni occasionali di decollo e atterraggio di aeromobili, esclusivamente per la pratica del volo in montagna, nel caso di attività diversa dal trasporto aereo commerciale.
- 2 Al fine di determinare l'adeguatezza dell'aviosuperficie occasionale, il pilota effettua una ricognizione in volo volta a verificare che:
 - a) l'andamento plano-altimetrico e le condizioni del fondo sono idonei alla effettuazione delle operazioni di atterraggio, di decollo e delle manovre in superficie;
 - b) esiste un sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di atterraggio;
 - c) gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e atterraggio sono tali da essere superati con i margini previsti dalle norme generali, in fase di atterraggio e di decollo;
 - d) l'area destinata alle operazioni di decollo e atterraggio è libera da persone, animali o oggetti che possono ostacolare le operazioni;
 - e) le fasi di decollo e di atterraggio non devono comportare il sorvolo di centri abitati, di agglomerati di case e assembramenti di persone.
- 3 L'uso delle aviosuperfici occasionali ubicate su un'area di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario dell'area; se le aviosuperfici occasionali sono ubicate su un'area di proprietà dello Stato o di enti pubblici, l'uso è subordinato al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorità amministrativa.

Articolo 11 Comunicazioni

- 1 Prima di iniziare un volo di trasferimento su una elisuperficie occasionale, su una idrosuperficie occasionale o su una aviosuperficie occasionale, il pilota trasmette alla

Direzione Aeroportuale dell'ENAC e all'Autorità di pubblica sicurezza, territorialmente competenti, i seguenti dati:

- a) le coordinate geografiche e località nella quale l'elisuperficie, idrosuperficie o aviosuperficie di destinazione è ubicata;
- b) le informazioni di cui all'Articolo 6, comma 1;
- c) l'attività aerea locale che è svolta sull'elisuperficie, idrosuperficie o aviosuperficie di destinazione;
- d) la durata dell'attività aerea sull'elisuperficie, idrosuperficie o aviosuperficie di destinazione.

- 2 L'annullamento del volo o il ritardo superiore a sessanta minuti rispetto all'ora prevista di decollo, è immediatamente comunicato dal pilota agli enti di cui al presente articolo.

Articolo 12 Limitazioni

- 1 L'ubicazione, la gestione e l'uso di un'aviosuperficie sono subordinati;
 - a) al rispetto delle zone proibite, pericolose e regolamentate indicate nelle apposite pubblicazioni aeronautiche nazionali;
 - b) alle restrizioni temporanee o permanenti stabilite dalle competenti autorità civili o militari;
 - c) all'assenso del fornitore ATS responsabile o al coordinamento con esso, in funzione della tipologia di classificazione dello spazio aereo, nel caso di aviosuperficie situata all'interno di CTR, ATZ o il cui circuito di traffico interferisce con essi.
- 2 Le disposizioni del presente Regolamento non esonerano dal rispetto della normativa vigente con riguardo alle specifiche competenze di altre pubbliche autorità centrali e periferiche o di enti locali.
- 3 L'ENAC limita, sospende o fa cessare, con provvedimento motivato, la gestione e l'uso di un'aviosuperficie. La cessazione è comunque immediatamente disposta se ne viene fatta richiesta dalla Autorità di pubblica sicurezza.
- 4 L'ENAC limita per zone geografiche, con provvedimento motivato, l'attività aerea su aviosuperfici, comprese le elisuperfici ed idrosuperfici occasionali.
- 5 Le informazioni relative alla limitazione, alla sospensione ed alla cessazione della gestione di aviosuperfici sono trasmesse dall'ENAC ai soggetti di cui all'Articolo 5 comma 8 e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

Articolo 13 Attività dell'ENAC

- 1 Alla ricezione della documentazione di cui all'Articolo 5, ENAC verifica la completezza della stessa e la rispondenza ai requisiti del presente Regolamento.
- 2 Coerentemente con quanto previsto dall'art.701 del Codice della Navigazione, ENAC effettua attività di sorveglianza periodica in accordo ad un programma stabilito.
- 3 Il programma di sorveglianza di cui al precedente comma è elaborato in ragione della tipologia di attività svolta sull'infrastruttura e delle disponibilità di personale idoneo ad eseguire le verifiche. Per le aviosuperfici di cui all'Articolo 3 è prevista una verifica almeno ogni tre anni.
- 4 Il gestore, informato dell'inserimento dell'aviosuperficie nel programma di sorveglianza, garantisce al personale di ENAC l'accesso all'infrastruttura per la conduzione delle verifiche ispettive.
- 5 Costituisce motivo di sospensione dell'attività sull'aviosuperficie, l'impossibilità per ENAC di accedere all'infrastruttura.
- 6 L'attività di sorveglianza svolta da ENAC è finalizzata ad accertare, oltre al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, che lo stato di fatto dell'infrastruttura e dell'ambiente circostante è conforme a quanto desumibile dalle informazioni rese note dal gestore.
- 7 Ad esito della verifica l'ENAC può:
 - a) sospendere l'uso dell'aviosuperficie qualora venga accertato che lo stato di fatto dell'infrastruttura e dell'ambiente circostante è difforme da quanto desumibile dalle informazioni rese note dal gestore ai sensi dell'Articolo 3 comma 3;oppure
 - b) disporre i provvedimenti di cui all'Articolo 12 comma 3, qualora fosse accertata una violazione al presente Regolamento.
- 8 L'ENAC può d'intesa con l'Aeroclub d'Italia, delegare quest'ultimo Ente allo svolgimento di un'attività di sorveglianza che assicuri che l'infrastruttura di volo non subisca modifiche rispetto alla configurazione iniziale che ne garantisce l'operatività in sicurezza, salve le responsabilità del pilota nell'uso dell'aviosuperficie non conforme alle capacità prestazionali del proprio aeromobile.
- 9 L'ENAC può concludere il medesimo accordo di cui al comma precedente con altri soggetti qualificati.

PARTE SECONDA - ATTIVITA' SU AVIOSUPERFICI CON ELICOTTERI

Articolo 14 Elisuperfici: caratteristiche tecniche

- 1 Le caratteristiche fisiche e le dotazioni impiantistiche dell'infrastruttura sono determinate in base alla tipologia di elicottero per cui la stessa è destinata.
- 2 Le caratteristiche fisiche dell'infrastruttura sono, almeno, le seguenti:
 - a) dimensioni dell'area di atterraggio e decollo;
 - b) andamento plano-altimetrico e resistenza del fondo dell'area di atterraggio e decollo;
 - c) dimensione e caratteristiche prestazionali dell'area di sicurezza (safety area).
- 3 Le dotazioni impiantistiche dell'infrastruttura sono, almeno, le seguenti:
 - a) manica a vento;
 - b) segnaletica orizzontale;
 - c) segnaletica luminosa, se previste operazioni notturne;
 - d) sistema di guida visiva di planata, per infrastrutture destinate ad operazioni notturne in aree geografiche di particolare difficoltà per l'avvicinamento ed in zone urbane.
- 4 Le condizioni dell'ambiente circostante sono determinate individuando, lungo le direzioni preferenziali di decollo e atterraggio, la presenza di ostacoli da riportare nella mappa di cui all'Articolo 3, comma 3, lett. g).
- 5 Le specifiche delle caratteristiche fisiche e delle dotazioni impiantistiche da applicare all'infrastruttura sono riportati nelle CS HPT-DSN di cui alla EASA ED Decision 2019/012/R e successive modifiche (allegato 1).
- 6 Il gestore, individuati le specifiche applicabili all'elisuperficie, sulla base del tipo di operazioni (diurna e notturna) e del tipo di prestazioni dell'elicottero, verifica la rispondenza delle caratteristiche fisiche e delle dotazioni impiantistiche della propria infrastruttura ai requisiti sopracitati, riscontrando la presenza di eventuali non conformità e dandone informazione.
- 7 Ai fini dell'individuazione degli ostacoli di cui al precedente comma 4, si tengono in considerazione le seguenti superfici di limitazioni ostacoli: Approach Surface, Take-off climb surface. In allegato 1 sono richiamate le CS applicabili.

Articolo 15 Elisuperfici in elevazione: requisiti applicabili

- 1 Oltre a quanto previsto dall'Articolo 14, alle elisuperfici in elevazione si applicano i requisiti di seguito riportati.
- 2 L'area destinata ad elisuperficie è:
 - a) piana avente pendenza, compresa tra l'1% ed il 2%, idonea ad evitare l'accumulo di acqua o di altri liquidi;
 - b) dotata di protezione perimetrale esterna che non costituisce ostacolo.

- 3 Ciascun punto della superficie e delle strutture di sostegno deve resistere al carico massimo statico e dinamico dell'elicottero più pesante destinato ad operare, anche in caso di atterraggio violento.
- 4 Nell'area circostante l'area di decollo e di atterraggio non possono essere installati oggetti fissi a meno che tali oggetti non siano indispensabili alle operazioni e siano di tipo frangibile. L'altezza degli oggetti, che per la loro funzione sono collocati sul bordo dell'area di decollo e di atterraggio, non deve eccedere i 25 cm.
- 5 Qualora l'elisuperficie è posta su struttura adibita anche ad altri usi civili, devono essere predisposte soluzioni tecniche idonee ad evitare il propagarsi di incendi ed un sistema di evacuazione e/o raccolta del combustibile eventualmente fuoriuscito dall'elicottero; ed è, inoltre, assicurata, durante le operazioni, la protezione antincendio in accordo all'Articolo 16.

Articolo 16 Protezione antincendio

- 1 Sono dotate di protezione antincendio le elisuperfici:
 - a) in elevazione, poste su struttura adibita anche ad altri usi civili;
 - b) destinate ad essere base operativa per le operazioni di attività di trasporto aereo commerciale;
 - c) destinate ad essere base operativa per le operazioni di attività di addestramento al volo;
 - d) dove si svolge attività commerciale di cui al comma seguente.
- 2 Le elisuperfici a servizio di strutture ospedaliere e quelle utilizzate per attività di trasporto aereo commerciale sono dotate di protezione antincendio nel caso si svolgono con continuità operazioni di trasporto con una media giornaliera di movimenti:
 - a) uguale o superiore a due per ogni semestre di riferimento per le infrastrutture che presentano parametri non conformi ai requisiti di cui alle CS riportate nell'allegato 1;
 - b) uguale o superiore a sei per ogni semestre di riferimento per le infrastrutture che presentano parametri conformi ai requisiti di cui alle CS riportate nell'allegato 1.
- 3 La tipologia di protezione antincendio di cui dotare l'infrastruttura e le sue caratteristiche sono conformi alle disposizioni emanate dal Ministero dell'interno.
- 4 Per le elisuperfici su cui si svolgono operazioni di servizio medico di emergenza con elicottero (HEMS) si applicano le disposizioni di cui al Regolamento ENAC "Infrastrutture a servizio dell'attività HEMS".
- 5 Ai fini della conduzione delle operazioni di volo, il gestore dell'elisuperficie, tra le informazioni di cui all'Articolo 3, comma 3, fornisce le informazioni relative alle modalità con cui è assicurato il dispositivo di protezione antincendio.

Articolo 17 Norme per l'uso

- 1 L'uso di elisuperfici situate in aree urbane è consentito quando sono disponibili aree di atterraggio d'emergenza lungo le traiettorie di decollo e avvicinamento; tale limitazione non è richiesta per elicotteri che operano in classe di prestazione 1, come definita dal Regolamento (UE) n. 965/2012 e s.m.i..

Articolo 18 Attività di trasporto aereo commerciale con elicotteri

- 1 La base operativa di un operatore che effettua operazioni per le quali è richiesto un Certificato di Operatore Aereo è una elisuperficie gestita secondo le disposizioni di cui all'Articolo 3. Tale elisuperficie, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'Articolo 14, è provvista di apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra. Il gestore, inoltre, implementa una procedura per la gestione del primo soccorso sanitario.
- 2 Le elisuperfici utilizzate per attività di trasporto aereo commerciale con voli di linea, oltre a soddisfare i requisiti di cui al precedente comma, sono provviste di:
 - a) piani di emergenza per safety, evacuazione;
 - b) recinzione dell'intero complesso destinato a elisuperficie.
- 3 Per le elisuperfici di cui al precedente comma, il gestore rappresenta alla Direzione Aeroportuale competente per territorio eventuali esigenze legate alla gestione degli aspetti di security correlate al trasporto di persone e/o cose.
- 4 Le elisuperfici occasionali sono utilizzate per il trasporto aereo commerciale, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli Articolo 8, Articolo 11 e Articolo 12.

Articolo 19 Attività di addestramento al volo con elicotteri

- 1 L'attività di addestramento al volo su elisuperfici è consentita nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione e di impiego dell'elicottero. La documentazione di impiego deve contenere le disposizioni ed informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su elisuperfici.
- 2 La base operativa di un operatore che effettua attività di addestramento al volo è una elisuperficie gestita secondo le disposizioni di cui all'Articolo 3. Tale elisuperficie, oltre a quanto indicato all'Articolo 14, è inoltre provvista di utenza telefonica ed apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.
- 3 Non è consentito l'utilizzo di elisuperfici occasionali, se non per le attività di addestramento con istruttore a bordo.

**PARTE TERZA - ATTIVITÀ SU AVIOSUPERFICI (escluse elisuperfici) CON
AEROMOBILI ad esclusione degli elicotteri**

Articolo 20 Aviosuperfici terrestri: caratteristiche tecniche

- 1 Le caratteristiche fisiche sono determinate in ragione della lunghezza della pista disponibile.
- 2 Le caratteristiche fisiche dell'infrastruttura sono, almeno, le seguenti:
 - a) larghezza della pista;
 - b) andamento plano-altimetrico e resistenza del fondo della pista e delle aree di manovra;
 - c) dimensione e caratteristiche prestazionali della superficie di sicurezza (safety area).
- 3 Le dotazioni impiantistiche dell'infrastruttura sono, almeno, le seguenti:
 - a) dotazione di manica a vento;
 - b) segnaletica orizzontale.
- 4 Le condizioni dell'ambiente circostante sono determinate individuando la presenza di ostacoli da riportare nella mappa di cui all'Articolo 3, comma 3, lett. g).
- 5 Le specifiche delle caratteristiche fisiche e delle dotazioni impiantistiche da applicare all'infrastruttura sono riportati nelle CS ADR-DSN di cui alla EASA ED Decision 2014/013/R e successive modifiche (allegato 2).
- 6 Il gestore, individuate le specifiche applicabili all'aviosuperficie in ragione della lunghezza della pista, verifica la rispondenza delle caratteristiche fisiche e delle dotazioni impiantistiche della propria infrastruttura ai requisiti sopracitati, riscontrando la presenza di eventuali non conformità e dandone informazione.
- 7 Ai fini dell'individuazione degli ostacoli di cui al comma 4, si tengono in considerazione le superfici limitazioni ostacoli previste per le piste non strumentali (Non-Instrument Runway). In allegato 2 sono richiamate le CS applicabili.

Articolo 21 Trasporto aereo commerciale con aeromobili

- 1 L'uso di aviosuperfici per attività per le quali è richiesto il possesso di un Certificato di Operatore Aereo, è consentito esclusivamente per i voli:
 - a) non di linea;
 - b) con aeromobili con una massa massima certificata al decollo non superiore a 5.700 kg, certificati per una configurazione massima di posti passeggeri non superiore a diciannove, certificati per operare con equipaggio minimo di un comandante, e non dotati di uno o più motori a turbogetto o più di un motore a turboelica.
- 2 Le aviosuperfici utilizzate per gli scopi di cui al precedente comma sono aviosuperfici gestite secondo le disposizioni di cui all'Articolo 3.

- 3 Oltre a quanto indicato all'Articolo 20, le aviosuperfici dove si svolge attività per le quali è richiesto il possesso di un Certificato di Operatore Aereo soddisfano i seguenti requisiti:
 - a) implementazione di una procedura per la gestione del primo soccorso sanitario;
 - b) dotazione di apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra.
 - c) disponibilità di dotazioni e di personale qualificato, ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno del 06.08.2014, per assicurare i primi interventi di soccorso ed antincendio.
- 4 Per le aviosuperfici di cui al precedente comma il gestore rappresenta alla Direzione Aeroportuale competente per territorio eventuali esigenze legate alla gestione degli aspetti di security correlate al trasporto di persone e/o cose.
- 5 Il gestore fornisce informazioni sullo stato della pista in caso di contaminazioni della stessa.
- 6 È consentito l'uso di idrosuperfici occasionali per trasporto aereo commerciale nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli Articolo 9, 11 e 12.
- 7 Sulle idrosuperfici è richiesta la presenza di una imbarcazione di appoggio capace di portare soccorso a tutte le persone a bordo degli aeromobili; è inoltre richiesta la presenza al punto di approdo a terra di mezzi di estinzione adeguati alla categoria dell'aeromobile.

Articolo 22 Attività di addestramento al volo con aeromobili

- 1 La base operativa di un operatore che effettui attività di addestramento al volo è una aviosuperficie gestita secondo le disposizioni di cui all'Articolo 3.
- 2 L'aviosuperficie, di cui al precedente comma, oltre a quanto indicato all'Articolo 20, è provvista di utenza telefonica ed apparato radio di comunicazione terra/bordo/terra, oltre che di dotazioni e personale qualificato per assicurare i primi interventi di soccorso, anche sanitario, ed antincendio.
- 3 Nelle idrosuperfici che costituiscono la base per attività di addestramento al volo sono presenti:
 - a) un'utenza telefonica ed apparato radio comunicazione terra/bordo/terra;
 - b) una imbarcazione di appoggio idonea ad intervenire in caso di emergenza.

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23 Sanzioni

- 1 Ogni violazione accertata alle previsioni del presente Regolamento è sanzionata in base a quanto disposto dal Codice della Navigazione e dal Regolamento ENAC "Esercizio del potere sanzionatorio per la violazione del Regolamento (UE) n.2018/1139 e del Regolamento (UE) n. 255/2010".

Articolo 24 Entrata in vigore

- 1 Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 6 mesi dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale dell'ENAC (www.enac.gov.it).

Articolo 25 Norme transitorie

- 1 Il gestore delle aviosuperfici già censite alla data di pubblicazione deve ottemperare a quanto previsto dal presente Regolamento entro 6 mesi dalla data di pubblicazione.
- 2 Per le aviosuperfici istituite nel periodo compreso tra la data di pubblicazione e quella di entrata in vigore, il gestore deve ottemperare a quanto previsto dal presente Regolamento entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore.

Allegato 1

Individuazione delle specifiche di certificazione di riferimento, richiamate nell'Articolo 14, per le elisuperfici (Rif. EASA ED Decision 2019/012/R e successive modifiche)

Caratteristica fisica/ dotazione impiantistica	CS HPT-DSN di riferimento (Rif. EASA ED Decision 2019/012/R)
dimensioni dell'area di atterraggio e decollo	B.100 - Final Approach and take-off areas (FATO)
andamento plano-altimetrico e resistenza del fondo dell'area di atterraggio e decollo	B.110 - Clearways B.120 - Touchdown and lift-off areas (TLOF)
dimensione e caratteristiche prestazionali dell'area di sicurezza (safety area)	B.130 - Safety Areas
superfici limitazioni ostacoli	E.410 - Approach surface E.420 - Take-off climb surface
criteri per la determinazione degli ostacoli	E.430 - Obstacle limitation requirements
dotazione di manica a vento	F.510 - Wind Direction Indicators
segnaletica orizzontale	F.520 - Heliport identification marking
segnaletica luminosa	F.670 - Final approach and take-off area lighting systems F.690 - Touchdown and lift-off area lighting system
sistema di guida visiva di planata	F.650 - Visual alignment guidance system F.660 - Visual approach slope indicator

Allegato 2

Individuazione delle specifiche di certificazione di riferimento, richiamate nell'Articolo 20, per le aviosuperfici, escluse eli-idrosuperfici (Rif. EASA ED Decision 2014/013/R e successive modifiche)

Caratteristica fisica/ dotazione impiantistica	CS ADR-DSN di riferimento
dimensioni della pista	B.045 - Width of runways
andamento plano-altimetrico e resistenza del fondo della pista e delle aree di manovra devono essere idonei alla effettuazione delle operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie	B.060 - Longitudinal slopes of runways B.065 - Longitudinal slope changes on runways B.070 - Sight distance for slopes on runways B.075 - Distance between slope changes on runways B.080 - Transverse slopes on runways B.085 - Runway strength
dimensione e caratteristiche prestazionali della superficie di sicurezza (safety area).	B.150 - Runway strip to be provided B.155 - Length of runway strip B.160 - Width of runway strip B.175 - Grading of runway strips B.165 - Objects on runway strips
Superfici limitazioni ostacoli	H.415 - Conical surface H.420 - Inner horizontal surface H.425 - Approach surface H.430 - Transitional surface H.435 - Take-off climb surface
Criteri per determinare ostacoli	J.470 - Non-instrument runways J.485 - Runways meant for take-off
dotazione di manica a vento	K.490 - Wind Direction Indicator
indicatore di direzione	K.495 - Landing direction indicator
segnaletica orizzontale piste pavimentate	L.525 - Runway designation marking L.530 - Runway centre line marking L.535 - Threshold marking
Segnaletica orizzontale piste non pavimentate	P.810 - Unpaved runway edge marker